

LICEO ARTISTICO "V. CALÒ"

TASD02000N - peo: TASD02000N@istruzione.it - pec: TASD02000N@pec.istruzione.it - C.F. 90274480731 - www.liceoartisticocalo.edu.it
SEDI

Grottaglie - TASD02000N - via Jacopo della Quercia n.1 - tel. 099.5666521

Taranto - TASD02002Q - viale Virgilio n.95 - tel. 099.331200 - Casa Circondariale - TASD02003R - Taranto, via Speziale

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Revisione a seguito di delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 16/12/2025

PREMESSA

Il presente regolamento d'Istituto trae i propri principi ispiratori dalla Carta costituzionale, dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, dalle leggi ordinarie dello Stato in materia di Istruzione pubblica e dal Regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Esso si propone di assicurare all'interno di tutte le sedi dell'Istituto l'ordinato svolgersi delle diverse attività, nel comune interesse di tutta la collettività scolastica.

Il presente regolamento interno della scuola, così come modificato è stato adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 29 del 12 dicembre 2024. Esso:

- stabilisce le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive;
- determina le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;
- stabilisce l'orario di apertura degli uffici di segreteria;
- stabilisce disposizioni adeguate perché siano rispettati nella scuola la disciplina, l'ordine e la decenza;
- fissa le norme relative al comportamento degli alunni e alla regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni;
- individua i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento (DPR 24 giugno 1998, n. 249);
- disciplina i rapporti tra gli insegnanti e le famiglie degli alunni;
- disciplina lo svolgimento di tutte le attività scolastiche e parascolastiche.

Nel Regolamento inoltre sono definite in modo specifico:

- le modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento ad incontri (prefissati e/o per appuntamento) su base volontaria;
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe ad esclusione dei colloqui (incontri scuola-famiglia) già prefissati nel piano delle attività;

Il Regolamento di Istituto consta delle seguenti articolazioni:

- Disposizioni generali
- Diritto di informazione
- Diritto di riunione e di associazione
- Assemblee studentesche
- Iscrizione e formazione delle classi
- Regolamento della frequenza e partecipazione
- Uso delle attrezzature e dei locali
- Norme sulla sicurezza
- Viaggi di istruzione

Fanno parte integrante del suddetto Regolamento di Istituto i seguenti documenti:

1. STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

2. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

- 3. APPENDICE AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE CON NORME PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (USO ESCLUSIVAMENTE DIDATTICO DELLA PIATTAFORMA)**
- 4. CARTA DEI SERVIZI**
- 5. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ**
- 6. REGOLAMENTO SULL'USO DELLA PALESTRA**
- 7. REGOLAMENTO SULL'USO DELLE AULE MULTIMEDIALI**
- 8. REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO (sigaretta elettronica decreto legge n. 104 del 12/9/2013 art.4)**
- 9. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA**
- 10. REGOLAMENTO NEGOZIAZIONI LICEO ARTISTICO V. CALO**
- 11. REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI E TUTOR**
- 12. REGOLAMENTO DELLA RETE INFORMATICA**
- 13. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER EVENTUALE EMERGENZA SANITARIA**
- 14. INTEGRAZIONE A SEGUITO DELLA L. 150 DEL 01.10.2024**

DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 1 – 5)

Art. 1. Tutti coloro che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Istituto sono tenuti:

- a) a comportarsi in modo da contribuire alla crescita culturale, sociale e politica comune, nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno;
- b) ad agire, ciascuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo studio per tutti gli studenti iscritti, senza discriminazioni o differenziazioni.
- c) a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento

Art. 2. E' vietata, in base alle Leggi e norme vigenti e perché incompatibile con una forma di corretto confronto politico, ogni manifestazione di violenza fisica o morale e, in generale, qualsiasi intolleranza o intimidazione che comprometta la libera e democratica partecipazione alla vita dell'Istituto.

Art. 3. All'interno della scuola tutti gli operatori sono tenuti ad avere un comportamento corretto e rispettoso. Essi (docenti, ATA, alunni) indosseranno sempre un abbigliamento **consono** all'ambiente educativo nel quale si trovano, rispettando le regole del buonsenso e del decoro.

Art. 4. E' fatto severo divieto di fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali della Scuola. Il divieto è stato ribadito dall'ultimo D.L. ed è punibile con sanzioni chiunque lo violi. Il divieto interessa tutti gli operatori della scuola, dagli alunni, al personale ATA, ai docenti, alla Dirigenza.

Art. 5. E' vietato l'uso del cellulare negli ambienti scolastici e qualunque altro dispositivo elettronico non autorizzato, così come è fatto divieto di effettuare foto e/o riprese non autorizzate. Gli alunni trasgressori saranno sanzionati secondo la seguente scala progressiva di sanzioni disciplinari:

- 1) Primo e secondo richiamo: annotazione disciplinare sul registro elettronico e comunicazione scritta alla famiglia;
- 2) Terzo richiamo: sospensione per un giorno con obbligo di frequenza e partecipazione a un'attività formativa o riflessiva concordata dal Consiglio di Classe;
- 3) Ulteriori richiami: sospensione della frequenza scolastica per più giorni, concordata dal Consiglio di Classe.

DIRITTO DI INFORMAZIONE (Art. 6 – 10)

Art. 6. A tutte le componenti presenti nell'istituto è garantita la libertà di pensiero, di parola e di riunione, nel rispetto delle leggi e delle norme che regolano la corretta convivenza civile e scolastica. Ciascuno si assume la responsabilità di quanto dice e scrive.

Art. 7. Tutte le componenti presenti nell'Istituto hanno il diritto di esporre le loro idee e valutazioni, mediante manifesti o documenti affissi negli appositi spazi, previa autorizzazione della Dirigenza.

Ogni manifesto o documento, di contenuto tecnico:

- a) non sarà soggetto a censura preventiva;
- b) dovrà essere sottoscritto con la sigla e la firma del responsabile, ove sia opera di un gruppo, con la firma completa dell'estensore, quando si tratti di iniziative di singoli o di gruppi occasionalmente costituiti;
- c) dovrà essere datato e restare affisso per più di quattro giorni lavorativi;
- d) non dovrà contenere riferimenti offensivi a persone;
- e) dovrà rispettare le norme generali per la stampa, le regole della corretta convivenza civile e scolastica, nonché quanto disposto dal presente Regolamento. Ogni manifesto o documento che contravvenga alle norme verrà rimosso. Ogni decisione in merito è di competenza del Dirigente Scolastico.

Art. 8. E' consentita la diffusione di documenti e comunicazioni scritte, previa autorizzazione della Dirigenza e accordo circa le modalità della diffusione, senza interrompere l'attività didattica. Gli studenti, a livello di classe o di gruppo costituito da almeno 15 unità, hanno il diritto di chiedere alla Dirigenza che un loro studio o ricerca a carattere culturale e di interesse generale venga diffuso all'interno dell'istituto. Il carattere culturale e l'interesse generale del documento dovranno essere riconosciuti dalla Dirigenza.

Art. 9. Gli Organi Collegiali e le Assemblee di Istituto, dei genitori e degli studenti, hanno la facoltà di diffondere

all'interno dell'istituto propri documenti, previa autorizzazione della Dirigenza, avvalendosi dei mezzi tecnici della scuola. **Art. 10.** Le convocazioni, gli ordini del giorno, i comunicati concernenti le riunioni ufficiali degli Organi Collegiali sono pubblicati all'albo dell'Istituto.

DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE (Art. 11 – 14)

Art. 11. Agli studenti e a tutte le componenti dell'Istituto è consentito costituire all'interno della scuola liberi gruppi e associazioni, regolando in modo autonomo la propria attività e nominando annualmente un responsabile per i rapporti con la Dirigenza e con le altre componenti.

Art. 12. Gruppi e associazioni possono riunirsi nei locali scolastici, previa richiesta scritta indirizzata al Dirigente. La richiesta deve essere presentata con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi. Le riunioni di gruppi ed associazioni delle tre componenti del Liceo, in mancanza di deroghe esplicite, devono svolgersi al di fuori della normale attività didattica e in orario extracurricolare, in coincidenza con l'apertura della Scuola.

Art. 13. La partecipazione alle assemblee studentesche previste dalla vigente legislazione agli artt.42 e seguenti del D.P.R. 31/5/74 n.416 è un diritto di ogni studente e come tale deve essere esercitato in modo cosciente e responsabile, affinché sia occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale, civile e politico-sociale. Per il suo funzionamento si rimanda alla specifica sezione.

Art. 14. I genitori hanno il diritto di riunirsi nel Liceo in orario extracurricolare sia in assemblea generale sia in assemblea di classe, previa richiesta scritta al Dirigente, il quale indicherà il giorno e l'orario.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE (Art. 15 – 25)

Art. 15. Possono essere autorizzate dalla Dirigenza un'assemblea di classe ed un'assemblea generale degli studenti, una volta al mese nel limite, la prima, di due ore e la seconda delle ore di lezione di una giornata. Non è consentito usufruire nel mese o nei mesi successivi delle ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea nel corrispondente mese.

Art. 16. Il Comitato Studentesco ha funzioni propositive e organizzative e ha responsabilità del rispetto delle regole durante le Assemblee e le iniziative extra-curricolari degli alunni. È interlocutore diretto del Dirigente scolastico per tutto ciò che riguarda la componente studentesca nel suo insieme.

Art. 17. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. Le Assemblee comportano la sospensione dell'attività didattica a partire dall'orario d'inizio dell'assemblea. La mancata partecipazione ad esse non concorre al calcolo delle ore di assenza dalle lezioni. Al termine delle assemblee deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dallo studente o dagli studenti che hanno presieduto l'assemblea, dal quale risulti l'andamento delle discussioni e i risultati delle votazioni sulle proposte che sono state dibattute. Il Dirigente Scolastico discuterà con i rappresentanti degli studenti i risultati dell'assemblea.

Art. 18. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. L'assemblea di classe, dopo accordo con i docenti, deve essere richiesta almeno 5 giorni prima della sua effettuazione e deve contenere l'ordine del giorno; l'assemblea d'Istituto almeno 7 giorni prima (per consentire la puntuale pianificazione delle attività di laboratorio). La preventiva comunicazione della data dell'assemblea risponde alle esigenze di coordinamento fra tutte le attività che si svolgono nella scuola; pertanto, in presenza di circostanze obiettive, sarà concordata una data diversa per lo svolgimento dell'assemblea.

Art. 19. Il Dirigente scolastico darà comunicazione dell'autorizzazione allo svolgimento:

- a) dell'Assemblea di Istituto mediante circolare agli studenti e al personale scolastico, che sarà pubblicata all'Albo d'Istituto;
- b) dell'assemblea di classe mediante annotazione sul registro di classe.

Art. 20. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a 4, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico. La presenza di esperti deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico previa consegna del C.V..

Art. 21. Il mancato rispetto delle regole del vivere civile e della democrazia porterà alla sospensione dell'Assemblea d'Istituto ed alla continuazione dei lavori, per il tempo residuo, a livello di gruppo classe o di classi parallele.

Art. 22. Durante lo svolgimento delle assemblee studentesche, di classe e d'Istituto, ovunque esse si svolgano, gli studenti:

- a) sono tenuti ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.
- b) sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e/o della struttura ospitante.

Art. 23. Tutti gli alunni sono tenuti a prendere parte in maniera consapevole all'assemblea d'Istituto e non possono abbandonare l'assemblea prima della fine della stessa.

Sarà cura dei rappresentanti d'Istituto individuare e comunicare alla dirigenza, con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per lo svolgimento dell'assemblea, i nominativi degli alunni che si occuperanno del servizio d'ordine.

Il compito di tali allievi sarà quello di vigilare in merito a:

- a) regolare svolgimento dell'assemblea,
- b) uso dei servizi igienici
- c) entrate e uscite dalla struttura.

Art. 24. Al fine di garantire un ottimale svolgimento delle attività dell’assemblea sarà d’obbligo per tutti i partecipanti attenersi scrupolosamente alle indicazioni che saranno date loro dagli alunni del servizio d’ordine. Tutti gli alunni partecipanti sono tenuti ad osservare il massimo rispetto della struttura ospitante. Eventuali danni arrecati saranno risarciti dagli alunni responsabili e, qualora non sia possibile risalire ai responsabili, l’ammontare del danno sarà equamente suddiviso tra i presenti. Ognuno deve lasciare pulito il luogo dell’assemblea; nel caso che questo non si verifichi saranno individuati i responsabili che si occuperanno, prima della fine della stessa, di ripulire la struttura.

Art. 25. È severamente vietato fumare (anche le sigarette elettroniche) durante lo svolgimento dell’assemblea. Coloro che non osserveranno tale divieto saranno richiamati e, nei loro confronti, saranno applicate le sanzioni disciplinari e amministrative previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE CLASSI. (Art. 26 – 28)

Art. 26. Le domande di iscrizione al Liceo vengono accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti e degli spazi in cui si svolgono le attività didattiche.

Art. 27. Il Dirigente procede alla formazione delle classi prime sentiti i criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e le proposte formulate di anno in anno dal Collegio dei Docenti.

Art. 28. Il cambiamento di sezione è di competenza del Dirigente che potrà concederlo in base a richiesta scritta e motivata presentata dallo studente maggiorenne o dalla famiglia dello studente minorenne, sentiti i Consigli di Classe interessati con la sola componente Docenti, rispettando l’equilibrio numerico delle classi parallele. È vietato il cambiamento di sezione ad anno scolastico iniziato (dopo il mese di settembre), salvo che per motivi gravi e solo col parere favorevole dei due Consigli di Classe interessati dal cambiamento.

REGOLAMENTO DELLA FREQUENZA E PARTECIPAZIONE (Art. 29 – 33)

Art. 29. Gli alunni affidati dalla famiglia alla scuola hanno il diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza e incolumità.

I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l’edificio scolastico, sia che si svolga fuori (lezioni all’aperto, visite guidate, viaggi d’istruzione, ecc..) hanno il dovere di un’assidua vigilanza. Allo scopo il Dirigente Scolastico predispone opportune modalità di servizio.

Il Personale Collaboratore Scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni in occasione di momentanee assenze dei docenti, al momento dell’ingresso e dell’uscita (CM. 187/64) dalle aule e dall’Istituto.

In caso di sciopero, sia il personale Docente sia il personale Collaboratore Scolastico hanno il dovere di vigilare sugli alunni per il tempo necessario (parere C.S. del 27/01/82) rientrando tale servizio tra le misure "idonee" a garantire i diritti essenziali del minore.

I Docenti sono sempre responsabili dell’assistenza sugli alunni. Tuttavia solo in caso di dolo o colpa grave la responsabilità diventa civile e patrimoniale (L. 312/80 art. 61). I medesimi non sono responsabili nel caso possano dimostrare di "non aver potuto impedire il fatto" (parere C.S.1423/71). Gli alunni devono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti attenendosi alle regole di comportamento che vengono fissate. La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui sono riaffidati, per qualsiasi motivo, ai loro genitori.

Art. 30. Le lezioni hanno inizio nelle diverse sedi come deliberato annualmente dagli Organi Collegiali di Istituto e comunicato con circolare interna.

Dopo l’inizio delle lezioni l’ingresso è consentito registrando i minuti di ritardo da giustificare. Gli alunni potranno entrare a seconda ora al massimo per 5 volte a quadri mestre. Superato tale limite, l’insegnante apporrà una nota disciplinare sul registro tranne se accompagnati dai genitori o dai loro delegati.

Gli ingressi alla seconda ora verranno annotati dal docente nel registro di classe.

In caso di imprevista assenza del Docente della prima ora, il compito di vigilare sulla classe "scoperta" è svolto dal collaboratore scolastico al quale subentrerà quanto prima l’insegnante supplente.

Il personale docente dovrà trovarsi in aula **cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni**, accertarsi delle presenze e annotare gli assenti nel registro di classe; dovrà, inoltre, procedere alla giustificazione delle assenze e annotare gli eventuali ritardi.

Ogni docente, al cambio dell’ora, è tenuto a fare l’appello.

Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene **solo dopo il suono della campana, sotto la vigilanza dei docenti di turno**; al personale ATA spetta la vigilanza, nei servizi, corridoi, scale, atrio e cortile.

Art. 31. Ogni alunno deve rispettare puntualmente l’orario delle lezioni.

Per gli alunni pendolari il cui ritardo sia dovuto a disservizi nei mezzi di trasporto pubblici, che saranno verificati, ci sarà un margine di tolleranza ad eccezione di comprovati motivi di trasporto che saranno valutati al termine dell’anno scolastico, previa consultazione con il Consiglio di Istituto che indicherà limiti min. e max.. La Dirigenza si farà carico di informare l’ente preposto al trasporto perché provveda tempestivamente ad eliminarne le cause.

In caso di incompatibilità di orario dei mezzi di trasporto pubblici con quelli scolastici, il Dirigente Scolastico potrà concedere il permesso permanente di entrata posticipata e/o di uscita anticipata su esplicita richiesta della famiglia dell’alunno di massimo 10 minuti. Nel registro di classe verrà annotata l’autorizzazione. **Non è consentito l’ingresso dopo la seconda ora di lezione** se non per giustificati motivi e solo se accompagnati da un genitore o suo delegato con il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Il docente della prima convalida, sul registro elettronico, le assenze giustificate dei giorni precedenti e gli eventuali ritardi.

Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni se non per gravi e imprevisti motivi di salute o di famiglia; l'alunno minorenne potrà uscire solo se prelevato dal genitore.

L'autorizzazione all'uscita anticipata viene concessa dal Dirigente Scolastico o da un delegato, previa valutazione della richiesta scritta.

In caso di impossibilità di sostituzione di docenti assenti, le classi potranno entrare alla 2^a ora o uscire anticipatamente rispetto all'orario giornaliero. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, provvederà ad avvertire le famiglie della riduzione dell'orario tramite registro elettronico, con avviso anche il giorno stesso per le uscite anticipate.

Art. 32. Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci. All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli alunni minorenni sono tenuti a ritirare le credenziali del registro elettronico. All'inizio dell'anno scolastico, nel periodo antecedente al ricevimento delle credenziali, le assenze potranno essere giustificate con autocertificazione che verrà esibita al docente della prima ora di lezione unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del genitore. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare autonomamente, a seguito di delega dei genitori, accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali.

Il docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti e gli eventuali ritardi.

Il comportamento dell'alunno sprovvisto di giustificazione sarà annotato dal coordinatore sul registro e inciderà sul voto in condotta. Un numero di assenze superiore ad un quarto del monte ore dell'intero anno scolastico provoca la non validità dello stesso, salvo le seguenti deroghe.

In caso di smarrimento delle credenziali del registro elettronico l'alunno maggiorenne o i genitori/tutori dell'alunno minorenne possono farne richiesta alla Segreteria alunni anche tramite e-mail.

Art.33. Durante le prime due ore di lezione, normalmente, non è permesso agli alunni andare ai servizi igienici, utilizzabili invece dalle ore 10.00 alle ore 13.30. E' pure vietato uscire dall'aula durante gli intervalli fra una lezione e l'altra, nella momentanea assenza del docente per il cambio dell'ora.

L'afflusso ai servizi igienici deve durare il tempo strettamente necessario all'uso ed avviene sotto il controllo del personale collaboratore scolastico, con il ricorso dei docenti disponibili. Si ricorda ancora che gli involucri delle merendine ed ogni altro rifiuto vanno collocati sempre negli appositi contenitori. Si raccomanda a tutti i docenti di non far uscire più di un alunno per volta se non per motivate ragioni.

Il consumo di cibo e bevande è consentito solo se autorizzato dal docente. L'accesso ai distributori automatici di merendine e bevande è consentito, in caso di necessità, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Le bevande dovranno essere consumate nelle aule di appartenenza ad eccezione dei laboratori. Il consumo dovrà avvenire nei tempi autorizzati.

Negli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico le classi devono essere sempre accompagnate dal proprio insegnante e gli alunni devono muoversi ordinatamente, senza alzare la voce, per non recare disturbo alle lezioni.

I permessi di uscita dalle aule debbono riguardare solo un alunno per volta.

Gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione, se non espressamente autorizzati e accompagnati da un collaboratore scolastico.

E' vietato agli alunni, singolarmente o in gruppi, girare per le varie classi dell'Istituto, per qualsiasi comunicazione e a qualsiasi titolo, a meno che gli stessi non siano stati preventivamente autorizzati, dal docente o dai Collaboratori di Presidenza, con autorizzazione scritta, per qualunque aspetto riguardante le rappresentanze studentesche; agli stessi non è consentito inoltre l'accesso alla sala professori, direzione, laboratori o aule speciali senza essere accompagnati dal docente o personale ausiliario.

In caso di emergenza (idrica, fognaria, particolari condizioni metereologiche) potrà essere disposta l'uscita anticipata degli allievi, o la chiusura della scuola stessa, da parte del Sindaco o del Dirigente Scolastico, per evitare eventuali disagi e pericoli.

In caso di uscita necessaria il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori indicheranno l'uscita con un avviso nel registro elettronico anche nella giornata stessa dell'impeditimento.

Il cambio d'abito negli spogliatoi, per lo svolgimento dell'attività fisica e delle esercitazioni di laboratorio, deve compiersi nel tempo più breve possibile.

Gli operatori scolastici vigilano riprendendo gli alunni che dimostrino di essere usciti dall'aula più per una pretestuosa divagazione che per una reale urgenza.

L'accesso all'Aula Professori è vietato agli studenti, che devono eventualmente rivolgersi al personale non docente.

USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI (Art. 34 – 36)

Art.34. I locali, l'arredamento, le dotazioni didattiche, strumentali, audiovisive e bibliografiche, esistenti nell'Istituto sono a disposizione di tutta la comunità scolastica. A nessuno è consentito farne uso esclusivo. Bagni e corridoi, oltre alle aule, ricadono nelle previsioni di legge che vietano il fumo nei locali pubblici. E' consentito fumare esclusivamente all'esterno della scuola.

Il Preside e i Docenti, nell'espletamento delle proprie competenze di Legge sono tenuti a rilevare e sanzionare l'infrazione di tale norma così come stabilito nel regolamento sul divieto di fumo a cui si rimanda.

Art. 35. Chiunque danneggi il patrimonio dell'Istituto è tenuto a risarcire il danno. E' compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la parte spettante; le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al Bilancio della scuola, e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso - anche parziale - delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia -ove possibile- attraverso interventi diretti in economia.

Art. 36. Per facilitare il confronto di idee, l'approfondimento dello studio personale, la realizzazione di progetti ed attività extracurricolari, è consentito l'accesso alle aule in orario pomeridiano, con la presenza del docente o del personale di controllo. Qualora non ci sia personale di controllo disponibile, il Dirigente si accorderà per l'accesso in un altro momento.

NORME SULLA SICUREZZA (ART. 37 – 40)

Art. 37 In base a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, gli allievi durante le attività di laboratorio sono assimilabili ai lavoratori subordinati (DPR 24/7/1955 n. 547) e di conseguenza hanno degli obblighi che l'insegnante deve far conoscere e sui quali vigilare ai fini del loro rispetto. I doveri degli allievi, individuati in riferimento a quelli previsti per chi svolge un'attività lavorativa, possono essere sintetizzati come segue:

- Rispettare le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza.
- Usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali.
- Segnalare immediatamente all'insegnante l'eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo.
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature.
- Evitare l'esecuzione di manovre pericolose

Art. 38. Il piano di evacuazione dell'Istituto viene affisso in tutti i locali. È obbligatorio per tutti prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di evacuazione. In nessun caso gli alunni devono sostare stabilmente nei corridoi e nelle scale.

Art. 39. Non è consentito il doppio senso di marcia di autoveicoli e motoveicoli all'ingresso principale di Via Jacopo della Quercia della sede di Grottaglie. L'ingresso avverrà da via Jacopo della Quercia e l'uscita da via Caravaggio.

Non si assicura alcuna custodia delle moto o autovetture parcheggiate negli spazi circostanti l'edificio; pertanto la scuola declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti.

Art. 40. Gli alunni sono assicurati, a cura dell'istituto, contro gli infortuni che possono accadere durante la permanenza a scuola e durante tutte le attività deliberate dagli organi collegiali della scuola, ivi comprese le visite aziendali, culturali e i viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero.

VIAGGI DI ISTRUZIONE (Art. 41 -49)

Art. 41. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione non hanno finalità meramente ricreative e di evasione dagli impegni scolastici, ma costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuati *soltanto* per esigenze didattiche connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo di studi, tenendo presente i fini di formazione generale e culturale e le seguenti precisazioni contenute in circolari ministeriali: l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia ed all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. *La scuola determina pertanto autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, la destinazione e la durata.*

Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima ricondotte alle seguenti tipologie:

a) **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo**, che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi degli istituti di istruzione tecnica e professionale.

b) **viaggi e visite d'integrazione culturale**, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre e località di interesse storico- artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;

c) **viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali** considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione in materia ambientale per l'importanza che hanno i Parchi Nazionali e le Aree protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione;

d) **viaggi connessi ad attività sportive**, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Art. 42. Le leggi di riferimento per i viaggi di istruzione sono:

- l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297
- DPR 8 marzo 1999, n. 275
- D.I. 1/2/2001, n. 44

- Circolare ministeriale n° 291 del 14 ottobre 1992 - Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive
- Decreto Legislativo n° 111 del 17 marzo 1995 - Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
- Circolare ministeriale n° 623 del 2 ottobre 1996 - Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive.

Art. 43. Per gli alunni e i docenti accompagnatori che partecipano ai viaggi d'istruzione, la tutela assicurativa antinfortunistica opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel Piano dell'offerta formativa (circolare INAIL 23 aprile 2003 n° 28).

Art. 44. Prendono parte alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione le classi che aderiscono nella misura di un congruo numero di alunni regolarmente frequentanti.

Art. 45. E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di scienze motorie, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare. (C. M. 14 ottobre 1992, n. 291, comma 8)

Art. 46. Le prenotazioni per il viaggio di istruzione dovranno essere effettuate almeno 80 giorni prima della data della partenza e comunque fino a 30 giorni prima della partenza. Solo in caso di disponibilità di posti verranno accettate ulteriori adesioni.

Art. 47. Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se accompagnate da ricevuta del versamento di un acconto pari al 50% del costo totale del soggiorno. In caso di mancato pagamento, la prenotazione si intende annullata.

Il saldo dovrà essere versato prima di 20 giorni dalla data fissata per la partenza.

Art. 48. In caso di rinuncia al viaggio di istruzione:

- fino al 20° giorno dalla data della partenza, si applicherà una penale pari al 10% dell'importo totale del viaggio;
- fra il 20° ed il 5° giorno dalla data della partenza, la penale applicata sarà del 50%;
- nessun rimborso spetta all'alunno che rinuncia tra il 5° giorno antecedente la partenza e la data stessa della partenza.

L'alunno rinunciatario può farsi sostituire da altro alunno di pari ordine di classe, comunicandolo per iscritto alla scuola almeno 2 giorni prima della partenza.

In caso di annullamento del viaggio per motivi relativi all'organizzazione, gli alunni saranno rimborsati per intero.

Art. 49. Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e, nel caso del viaggio all'estero, di documento che sia anche valido per l'espatrio. Gli alunni dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a tutte le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori. Saranno inoltre chiamati a rispondere personalmente di eventuali danni arrecati alle strutture ricettive, ai mezzi di trasporto, a cose e persone.

VISITE GUIDATA (Art. 50 – 54)

Art. 50. Potranno essere organizzate durante l'anno visite guidate per attività curricolari, di orientamento e per la Formazione Scuola Lavoro.

Art. 51. I docenti accompagnatori dovranno essere individuati tra i docenti del Consiglio di classe i quali dovranno indicare, di volta in volta, la propria disponibilità o meno all'accompagnamento.

Art. 52. La partecipazione alla visita guidata prevede la preventiva autorizzazione delle famiglie.

Art. 53. Il docente accompagnatore dovrà raccogliere le autorizzazioni e consegnarle a mano o mezzo posta elettronica alla segreteria con allegato elenco degli alunni partecipanti e i docenti accompagnatori per permettere l'organizzazione della comunicazione da pubblicare sul registro elettronico.

Art. 54. Le condizioni di cui sopra sono estendibili alla partecipazione ad eventi organizzati da enti riconosciuti, locali e nazionali.

14. INTEGRAZIONE A SEGUITO DELLA L. 150 DEL 01.10.2024

Il presente Regolamento recepisce quanto previsto dalla L. 150 del 01.10.2024 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.”, con particolare riferimento all'art. 1 “Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.”

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di Legge dell'ordinamento dello Stato Italiano